

CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **75/1993** (ECLI:IT:COST:1993:75)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **CASAVOLA** - Redattore: - Relatore: **MENGONI**

Camera di Consiglio del **27/01/1993**; Decisione del **11/02/1993**

Deposito del **26/02/1993**; Pubblicazione in G. U. **10/03/1993**

Norme impugnate:

Massime: **19168 19169**

Atti decisi:

N. 75

ORDINANZA 11-26 FEBBRAIO 1993

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: prof. Francesco Paolo CASAVOLA; Giudici: dott. Francesco GRECO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI, dott. Renato GRANATA, prof. Giuliano VASSALLI, prof. Francesco GUIZZI, prof. Cesare MIRABELLI, prof. Fernando SANTOSUOSSO;

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il 14 maggio 1992 dal Giudice conciliatore di Robbio nel procedimento civile vertente tra la s.r.l. Tubettificio Robbiese e la s.n. c. Edilsistem, iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1993 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che nel corso di un procedimento civile, di cui non è precisato l'oggetto, vertente tra la S.r.l. Tubettificio Robbiese e la S.n. c. Edilsistem, il Giudice conciliatore di Robbio, con ordinanza del 14 maggio 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., nella parte in cui non prevede che, "oltre al nome e al cognome delle persone specificamente indicate sui singoli capitoli di prova sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata, il convenuto abbia diritto alla precisazione della residenza delle persone indicate a testi, e cioè dell'elemento essenziale per individuarli e reperirli";

che, ad avviso del giudice remittente la norma impugnata contrasta con l'art. 10 Cost., "in quanto richiamante l'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, cui ha aderito l'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848";

che, in particolare, l'omessa indicazione della residenza delle persone citate a testimoniare impedirebbe alla controparte di ottenere tempestivamente, prima della decisione del giudice sull'ammissibilità e la rilevanza dei capitoli di prova, la convocazione di tali persone anche come testi a discarico, in violazione del principio della "parità delle armi";

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata;

Considerato che la giurisprudenza costante di questa Corte esclude le norme internazionali pattizie, ancorché generali, dall'ambito normativo dell'art. 10 Cost., il principio di adeguamento automatico dell'ordinamento giuridico italiano alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute dovendo intendersi riferito esclusivamente alle norme consuetudinarie;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 244, primo comma, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento all'art. 10 della Costituzione, in relazione all'art. 6, par. 3, lett. d) della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata dall'Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Pretore di Robbio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 febbraio 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.